

CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI N.1 BORSA DI DOTTORATO ATTIVATA AI SENSI DEL D.M. N. 630/2024 DEL 24 APRILE 2024, XL CICLO – A.A. 2024/2025

TRA

l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (di seguito denominata "**Università**"), con sede legale in Viterbo, CAP 01100 via S. Maria in Gradi n. 4, C.F. 80029030568, P.IVA n. 00575560560, indirizzo PEC protocollo@pec.unitus.it, rappresentato dal Rettore Prof. Stefano Ubertini

E

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria CREA (di seguito denominato "Centro di Ricerca"), con sede legale in via della Navicella 2/4, CAP 00184 Roma, C.F. 97231970589 e P.IVA 08183101008, indirizzo PEC ci@pec.crea.gov.it, rappresentata dal Prof. Andrea Rocchi, debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione

entrambe di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti" e singolarmente "la Parte"

VISTI

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- il D.M. 23 febbraio 2022, n. 247, con il quale è stato rideterminato l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, a decorrere dal 1° luglio 2022;
- il D.M. 24 aprile 2024, n. 630, con il quale, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, è stata disposta l'assegnazione, per l'anno 2024/25, a valere sul PNRR, Missione 4, Componente 2 "Dalla Ricerca all'impresa" – Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", di borse di dottorato di durata triennale cofinanziate dalle imprese, per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi XL ciclo a,a 2024/25;

- l'art. 1, c. 19 del D.M. n. 630/2024 che definisce le imprese come *“al paragrafo 2 ‘Nozione di Impresa e attività economica’ della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi della quale: ‘(...) la nozione di Impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come Impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.’* Ai fini di tale decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Impresa consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., ‘Ecosistemi dell’innovazione’, ‘Partenariati estesi’, ‘Centri Nazionali’ e ‘Cluster tecnologici nazionali’), le reti di Impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione;
- il D.l. 19 ottobre 2024, n. 1456, che definisce le modalità di riconoscimento del beneficio contributivo, di cui all’articolo 26, commi 1 e 2, del D.L. 24 febbraio 2024, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2024, n. 41, in favore delle imprese, così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera d), che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo di cui all’investimento 3.3 della Misura 4, Componente 2 del PNRR e che assumono a tempo indeterminato unità di personale in possesso, alla data dell’assunzione, del titolo di dottore di ricerca o che è, o è stato, titolare di contratti di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con il D.R. 8 giugno 2012, n. 806 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento dei Corsi di Dottorato dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con il D.R. 17 luglio 2013, n. 723, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con il D.R. 31 ottobre 2029, e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO CHE

- la misura MUR disposta con il D.M. n. 630/2024 intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, mediante programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;

- ai sensi del sopra citato D.M., le risorse a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4, componente 2 "Dalla Ricerca all'impresa" – Investimento 3.3, sono finalizzate al finanziamento di borse per dottorati innovativi per un importo pari a € 60.000,00 ciascuna per l'intero triennio e che le imprese partner contribuiscono al cofinanziamento di ognuna di esse per un importo eccedente tale valore fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa;
- l'Università è risultata beneficiaria di quota parte delle suddette risorse, come rappresentato nella Tabella A allegata al D.M. n. 630/2024;
- il costo effettivo di una borsa di dottorato, ai sensi dei sopra menzionati D.M. n. 226/2021 e D.M. n. 247/2022, è pari a € 60.112,08, comprensivo dell'importo totale della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale vanno aggiunti il budget pari al 10% dell'importo della borsa, finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, nonché la maggiorazione, per i periodi di soggiorno di studio e di ricerca all'estero, pari al 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa;
- l'art. 7 del D.M. n. 630/2024 prevede tra i criteri di ammissibilità e valutazione periodi obbligatori di studio e ricerca da trascorrere presso un'impresa (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) e all'estero (minimo 6 mesi e fino al limite massimo previsto all'art. 9, c. 3 del D.M. 226/2021), anche non continuativi, nell'arco del triennio;
- l'Università ha attivato per il XL Ciclo, presso il Dipartimento di Scienze agrarie e forestali il corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze delle produzioni vegetali e animali", XL ciclo, della durata di tre anni;
- il Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali si è reso disponibile, tramite apposita lettera di intenti, a cofinanziare n. 1 borsa di studio per il predetto Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze delle produzioni vegetali e animali", XL ciclo, triennio accademico 2024/2025 – 2026/2027, dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, nell'ambito della dotazione assegnata alla stessa Università dal MUR, ai sensi del sopra citato D.M. 630/2024 e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;
- Il conferimento della borsa di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l'Università né con Il Centro di Ricerca;

- Le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della tematica di ricerca della borsa PNRR ex D.M. n. 630/2024 “Approccio biotecnologico e molecolare per lo studio di tratti di interesse agronomico in frumento”.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali e l'Università cofinanziano la borsa di studio oggetto della presente Convenzione, bandita dall'Ateneo nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze delle produzioni vegetali e animali”, XL ciclo – a.a. 2024/25, afferente al Dipartimento di Scienze agrarie e forestali”, e dedicata allo svolgimento della tematica di ricerca della borsa PNRR ex. D.M. 630/2024 “Approccio biotecnologico e molecolare per lo studio di tratti di interesse agronomico in frumento”.

ART. 3 – COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

1. Il Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali si assume gli oneri connessi al cofinanziamento della borsa di studio per un importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa per l'intera durata triennale del percorso dottorale (36 mesi).
2. A tal fine Il Centro di Ricerca si impegna a versare all'Università l'importo complessivo pari a € 9.882,24 per il cofinanziamento della borsa PNRR ex D.M. n. 630/2024. Detto importo sarà messo a disposizione dal Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, su fondi di ricerca che si trovano sotto la responsabilità del Dott. Pasquale De Vita.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

1. Il cofinanziamento della borsa PNRR D.M. 630/2024 di cui all'art. 3 sarà erogato dal Centro di Ricerca in **3 quote** così ripartite:
 - I annualità (a.a. 2024/2025) - € 1.624,30 (quota budget annuale per attività di ricerca)
 - II annualità (a.a. 2025/2026) - € 1.624,30 (quota budget annuale per attività di ricerca)
 - III annualità (a.a. 2026/2027) - € 1.624,30 (quota budget annuale per attività di ricerca)

La prima rata sarà accreditata all'Ateneo entro 20 giorni dall'avvio del corso di dottorato; la seconda e l'ultima tranche a seguito della comunicazione dell'ammissione del beneficiario della borsa di dottorato al secondo (30 novembre 2025) e al terzo anno (30 novembre 2026) di corso.

2. Il Centro di Ricerca, inoltre, si impegna a finanziare la quota aggiuntiva di € 5.009,34 relativa al soggiorno obbligatorio di studio e di ricerca all'estero di 6 mesi, ai sensi dell'articolo 9, co. 3, del D.M. n. 226/2021. Tale importo dovrà essere accreditato, su richiesta dall'Ateneo, almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività di ricerca all'estero.

3. Ciascun versamento dovrà essere effettuato sul conto di tesoreria intestato all'Università degli Studi della Tuscia identificato con il codice IBAN c/c n. IT52 J010 0003 2453 4430 0037046.

4. Il Centro di Ricerca si impegna altresì a farsi carico degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione dell'importo della borsa; tale importo sarà richiesto dall'Università a conguaglio e dovrà essere versato dal finanziatore entro 30 giorni dalla data della richiesta documentata da parte dell'Università.

5. Le somme eventualmente non utilizzate, giusto Decreto MUR di revoca parziale, a seguito di rinuncia, decadenza e cessazione della/del dottoranda/o titolare della borsa finanziata, previo accordo con Il Centro di Ricerca, saranno restituite al Centro di Ricerca o potranno essere trattenute dall'Università per finalità comunque correlate al dottorato di ricerca (finanziamento di nuove borse di dottorato, gestione costi per attività di coordinamento...).

ART. 5 – IMPEGNI DELLE Parti

1. **Le Parti** si impegnano congiuntamente a:

- a) realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – D.M. n. 630/2024;
- b) individuare un supervisore accademico e un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendo i rispettivi ambiti di competenza;
- c) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico);
- d) rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dal D.M 630/2024;
- e) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
- f) garantire il rispetto dell'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione

della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

g) favorire, secondo quanto stabilito dal D.M. 630/2024, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell’ambito dell’attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un’adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.

2. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti, compatibilmente con le norme interne all’Ateneo sul Dottorato di Ricerca, concordano altresì che rappresentanti dell’Il Centro di Ricerca potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse.

3. L’**Università** si assume la responsabilità di:

- a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della/e suddetta/e borsa/e di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
- b) provvedere ad erogare la borsa di studio alla candidata/o utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- c) informare Il Centro di Ricerca circa l’esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
- d) provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
- f) gestire la carriera della/del dottoranda/o;
- g) organizzare, in accordo con Il Centro di Ricerca, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.

2. Il **Centro di Ricerca** si impegna a:

- a) accogliere, per un periodo di 15 mesi (minimo 6, massimo 18) la/il dottoranda/o presso il Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI) per effettuare l’attività di ricerca di interesse comune;
- b) individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. Il Centro di Ricerca designa quale tutor il Dott. Pasquale De Vita, email: pasquale.devita@crea.gov.it;

c) garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede, senza alcun onere per l'Università.

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. Il Centro di Ricerca provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e a garantire la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 7 – APPARTENENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DISSEMINAZIONE

1 Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Risultato: risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941

Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi

2. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni degli atenei sede di dottorato, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato co-finanziato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti al 50% all'Università e al 50% al Centro di Ricerca, salva diversa pattuizione delle Parti e fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.

3. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.

ART. 8 – COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.

Il Centro di Ricerca dichiara a proposito di conoscere il regolamento di Università in materia di dottorato di ricerca (emanato con D.R. 01 marzo 2022, n. 101) e in particolare la previsione per cui le Tesi di dottorato sono rese accessibili ad accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare il termine di 12 mesi.

2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di protezione.

3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'università, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene a mezzo PEC e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

ART. 9 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA

1. L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte del Centro di Ricerca, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutela dei risultati. Sarà cura dell'Università di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutela degli stessi.

2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione del Centro di Ricerca, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà del Centro di Ricerca e nel caso apporterà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.

3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca

4. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – D.M. n. 630/2024, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

ART. 10 – REGIME DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI RISULTATI

1. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta sui Risultati Tutelabili del programma di dottorato cofinanziato in base alla presente Convenzione, le Parti si impegnano sin da subito a collaborare alla redazione e alla stipula di un nuovo e successivo accordo per la gestione della proprietà intellettuale che dovrà almeno contenere i seguenti elementi:

a) impegni di ciascuna Parte;

- b) ripartizione delle spese, anche in virtù degli iter di mantenimento e di estensione internazionale dei titoli di tutela;
- c) attività di valorizzazione e sfruttamento commerciale;
- d) diritti speciali in capo a una o più parti (es. diritto di opzione, diritti di uso esclusivo i non-esclusivo);
- e) disciplina dei casi di licenza, di sub-licenza e di cessione, anche verso terze parti;
- f) regime di riservatezza e di trattamento dei dati.

ART. 11 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA

1. Per “**Informazioni Confidenziali**” si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come “Informazioni confidenziali” e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.

2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione

3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.

4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.

5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:

- a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
- b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
- c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;

d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.

6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.

7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.

8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.

2. Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e

nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. del 30 giugno 2003n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi della Tuscia nella persona del Rettore *pro tempore* Prof. Stefano Ubertini. L'Università degli Studi della Tuscia ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: dpo@unitus.it e dpo@pec.unitus.it.

Titolare del trattamento dati per Il Centro di Ricerca è il Presidente Prof. Andrea Rocchi. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

ART. 14 – CODICE ETICO

Il Centro di Ricerca dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università (pubblicato nella [pagina web](#) sul sito di Ateneo dedicata ai Regolamenti di interesse generale).

L'Università dichiara di aver preso visione e impegnarsi a far sì che il dottorando che beneficerà della borsa cofinanziata dal Centro di Ricerca, osservi il "Codice Etico e di Comportamento" adottato dallo stesso.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Viterbo.

ART. 17 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.
2. Le spese di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, sono a carico dell'Università e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Ufficio territoriale di Viterbo – prot. n. 30772 del 20/04/2022.

per l'Università

Il Rettore

Prof. Stefano Ubertini

per il CREA

Il Rappresentante legale

Prof. Andrea Rocchi